



Linee guida della Corte dei Conti:

Le verifiche in ordine alla gestione patrimoniale.

Il conto del patrimonio è componente essenziale del rendiconto dell'Ente territoriale che permette, insieme al conto del bilancio e al conto economico, di avere una completa informazione in ordine alla complessiva situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente locale.

Le domande contenute nella Sezione preliminare al riguardo sono importanti, significative e fra loro interdipendenti (si tratta dei quesiti contenuti nella domanda n. 18 per i Comuni con popolazione superiore ai 5 mila abitanti e per le Province e n. 17 e 18 per i Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti).

Viene chiesto, infatti, se il conto del patrimonio rappresenta effettivamente la situazione patrimoniale e finanziaria del Comune. Si tratta di un giudizio che deve essere dato in relazione al contenuto del conto del patrimonio e, di fatto, dovrebbe trattarsi di una valutazione inerente alla corrispondenza tra situazione effettiva dei beni e compilazione del documento contabile.

Una prima questione in ordine alla compilazione di questa domanda è data dalla successiva richiesta diretta a sapere se l'Ente sia dotato o meno di un inventario aggiornato alla chiusura dell'esercizio sulla consistenza del patrimonio, con l'ulteriore specificazione, in caso di risposta negativa, dell'anno di ultimo aggiornamento.

La relazione fra il conto del patrimonio e inventario è palese poiché la mancanza di quest'ultimo o il suo mancato aggiornamento rende problematica la verifica dell'effettiva consistenza patrimoniale dei beni dell'Ente. Ed è proprio su questo aspetto che in questi anni le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti hanno incentrato la loro attenzione al fine di evidenziare la contrattazione fra dichiarazioni di mancanza di inventario (o di inventario risalente nel tempo) e attestazione di rispondenza del conto del patrimonio all'effettiva situazione patrimoniale dell'Ente.

La giurisprudenza della magistratura contabile a questo riguardo è piuttosto ampia (in via esemplificativa: Sez. Contr. Lombardia, n. 306, 399, 409 e 422 del 2007. Sez. Contr. Marche, n. 16, 24, 28 del 2007; Sez. Contr. Basilicata, n. 65, 69 e 108 del 2007; Sez. Contr. Molise, n. 18 del 2008, Sez. Contr. Sicilia, n. 12 e 13 del 2007). Da mettere in luce che è stato precisato l'obbligo di compilazione dell'inventario riguarda tutta gli Enti territoriali, anche quelli con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti. Per tutte: Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, 27 marzo 2007, n. 423.

Sempre in relazione all'inventario è stato messo in rilievo che gli impianti di depurazione e ogni infrastruttura idrica rientrano fra i beni del demanio pubblico e debbono essere iscritti negli inventari) (corte dei Conti, Sez. Contr. Veneto, 27 marzo 2009, n. 25/PAR).

È ben vero che, come hanno precisato molti Enti, il conto del patrimonio potrebbe essere compilato indipendentemente dalla predisposizione di uno specifico inventario, ma è evidente che si tratta di un'operazione che presenta alcune criticità e che, di fatto, richiede una sorta di inventariazione dei beni e, quindi la predisposizione di un inventario, sia pure difforme dal modello ministeriale. In mancanza di qualsivoglia forma di inventariazione e valorizzazione non è possibile la predisposizione di un preciso conto del patrimonio. Gli organi di revisione devono prestare, quindi, particolare attenzione alla risposta al quesito relativo al conto del patrimonio ponendosi la questione inerente all'inventariazione dei beni e, ove mancante l'inventario, precisare su quali elementi si fondino i dati relativi al conto del patrimonio.